

MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'A.V.P. (Associazione Volontariato Penitenziario)
REGISTRATO A FIRENZE (Atti civili) il 18 giugno 1992 al numero 728 serie 3E Mod. esente.
REDATTO IN DATA 18 LUGLIO 2013

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita a Firenze una Associazione denominata: "Associazione Volontariato Penitenziario" con sede in Via delle Ruote, 22R - 50129 Firenze.

Codice Fiscale 94039720480.

L'Associazione, che verrà qui di seguito denominata con la sigla A.V.P. non ha lo scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei Soci volontari e la loro rappresentanza.

Le prestazioni degli Associati e le cariche elettive sono del tutto gratuite.

Articolo 2 – STATUTO

L'A.V.P. è disciplinata dal seguente statuto ed agisce nei limiti della Legge 266 – 1991, delle Leggi Regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'A.V.P.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione stessa.

Articolo 4 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale convocata in seduta straordinaria.

TITOLO 2: FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5 – SOLIDARIETÀ E FINALITÀ SPECIFICHE

L'Associazione persegue il fine dell'assistenza sociale, economica, morale ai detenuti, agli ex detenuti ed alle loro famiglie. Ha come scopo l'attenzione e la sensibilizzazione sul piano sociale ai loro diritti umani e civili; la promozione e la diffusione della cultura della legalità, in collaborazione con le strutture pubbliche e private; la promozione del reinserimento e della partecipazione dei detenuti ad iniziative di tipo sociale (lavorative, ricreative, sportive, culturali...); il sostegno psicologico teso a fornire stimolo e supporto alla motivazione di tali soggetti.

Inoltre può promuovere la pubblicazione e la redazione di scritti di ogni genere relativi all'oggetto sociale, indire convegni, tavole rotonde, riunioni di studio presso la propria sede o al di fuori di essa, in locali pubblici e privati, promuovere l'educazione alla solidarietà in ogni situazione di umana sofferenza senza discriminazione etnica, ideologica o religiosa. Può svolgere autonomamente o in collaborazione con Enti Pubblici o privati, attività di prevenzione al disagio: tossicodipendenze, alcoolismo, malattia mentale, AIDS, ecc.

TITOLO 3 – ADERENTI

Articolo 6 – AMMISSIONI

All'A.V.P. possono iscriversi tutti coloro che siano disponibili ad offrire la loro partecipazione volontaria e senza alcuna retribuzione per perseguire e condividere le finalità dell'Associazione.

Articolo 7 – SOCI ORDINARI

Per essere ammesso in qualità di Socio Ordinario, l'aspirante dovrà dichiarare di avere preso attenta visione del presente Statuto, delle sue modifiche e del regolamento; in particolare dovrà dichiarare di accettare gli articoli 3 – 22 – 23 - 24.

Il soggetto interessato dovrà presentare domanda in carta semplice all'A.V.P. completa di dati anagrafici ed allegherà ad essa eventuali documenti richiesti dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo decide insindacabilmente sull'ammissione di un Socio.

DOVERI DEI SOCI ORDINARI

I Soci Ordinari dovranno versare una quota annua entro il 30.06. di ogni anno. L'importo di tale quota è uguale per tutti i Soci ed è fissata dal Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento della quota sociale implica il recesso del Socio. È escluso ogni diritto dei Soci, o loro aventi causa, sul fondo comune. In caso di recesso, di esclusione o di morte del Socio, non può essere richiesto alcunché all'Associazione, né può pretendersi la restituzione del contributo sociale versato, né di eventuali offerte elargite.

I Soci Ordinari prestano attività a carattere volontario, gratuito e continuativo e non occasionale, per il conseguimento dei fini dell'Associazione.

Tutti i Soci ordinari devono dichiarare la loro appartenenza ad altre associazioni o gruppi di tipo associativo. L'appartenenza a gruppi di potere occulto non è ammessa. La qualità di Socio è del tutto personale e non trasmissibile. Hanno la facoltà di voto in Assemblea tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 8 – SOCI SOSTENITORI

Oltre ai Soci Ordinari è consentita la formazione di un gruppo di Soci Sostenitori senza diritto di voto. Sono Soci Sostenitori tutti coloro che hanno aiutato o aiutano nelle attività dell'Associazione con contributi di carattere economico non inferiori alla quota annuale prevista per i Soci Ordinari.

Articolo 9 – SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari le persone fisiche, che per particolari meriti, vengono proposti ed accettati a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

TITOLO 4 - RECESSI

Articolo 10 – ESCLUSIONI

Il recesso di un Socio potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato o, sempre su delibera del Consiglio Direttivo, qualora il suo comportamento non sia consonò allo scopo o allo spirito dell'Associazione o sia in conflitto con le norme del presente Statuto o del regolamento dell'A.V.P.. E' considerata causa grave, e perciò degna di espulsione, ogni azione lesiva dell'immagine dell' Associazione, ogni scelta operata contro l'interesse dell'A.V.P. o in contrasto con gli orientamenti e le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo come, pure, l'utilizzo del nome dell'Associazione senza previa autorizzazione.

TITOLO 5 – GLI ORGANI

Articolo 11 – INDICAZIONI DEGLI ORGANI

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo, entro il 30 giugno, mediante avviso di convocazione scritto e spedito a mezzo posta ordinaria o fax/e-mail almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo e esprime l' approvazione sulle attività svolte o in fase di progettazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o che ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Soci Ordinari. L'avviso di convocazione, va spedito per posta ordinaria o fax/e-mail almeno 15 giorni prima della data di convocazione e, come per l'Assemblea Ordinaria, oltre alla data, l'ora e il luogo della convocazione, porterà indicato l'ordine del giorno.

In Assemblea ogni Socio Ordinario presente non può avere più di tre deleghe.

L'Assemblea delibera:

- a) il programma dell'Associazione;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) le modifiche allo Statuto, al Regolamento e all'istituzione dei distaccamenti operativi;
- d) sull'esclusione di un socio, decretata dal Consiglio Direttivo in caso di ricorso da parte dell'escluso;
- e) autorizza il Presidente ad accettare lasciti di ogni genere, eredità, contributi, ad accettare legati ed a sostenere le spese di attività normali e straordinarie dell'Associazione;
- f) a maggioranza semplice, quando diversamente stabilito dallo Statuto o dal Codice Civile;

Ogni deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

Articolo 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri sempre in numero dispari e viene eletto dall'Assemblea.

Sono eleggibili solo i Soci Ordinari in regola con i versamenti delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile e nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative può redigere, modificare, revocare i Regolamenti interni dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri; si riunisce ogni tre mesi o quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri non espressamente propri dell'Assemblea; delibera sulle attività dell'Associazione, incluse quelle del reperimento fondi di finanziamento dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, assume perciò tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità specificate nel presente Statuto, conferisce le cariche non elettive dell'Associazione, fissa la misura delle quote annuali, può nominare esperti, scelti anche al di fuori dei Soci. Elabora e propone all'Assemblea il bilancio e il programma annuale.

IL VICEPRESIDENTE coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza, impedimento o cessazione.

IL SEGRETARIO ha il compito di tenere la documentazione delle attività dell'Associazione e di trasmettere ai soci le comunicazioni del Consiglio Direttivo. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci; provvede al disbrigo della corrispondenza. E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

IL TESORIERE provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione dei soggetti erogatori. Compila i bilanci.

Provvede alla riscossione delle entrate, comprese quelle relative alle quote associative, e al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere avrà la firma singola su conti correnti postali o bancari.

Le cariche di PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORIERE, e SEGRETARIO vengono nominate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare persone regolarmente iscritte ritenute idonee al miglior perseguimento dei fini statutari dell'Associazione.

Le persone cooptate entrano a tutti gli effetti a far parte del Consiglio Direttivo in qualità di Consiglieri, senza diritto di voto.

IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta in giudizio e nei confronti di terzi l'Associazione, a lui spetta la firma sociale ed è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo; la sua carica ha la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente potrà aprire e chiudere conti correnti Postali e Bancari; potrà prelevare da tali conti o versare in essi a firma singola, rendicontando in sede di bilancio.

Compito del Presidente è la vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali.

Il Presidente risponde personalmente di tutte le questioni amministrative, contabili, bancarie svolte a firma singola e senza parere di ammissibilità deliberato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO 6 – RISORSE ECONOMICHE

Articolo 14 – IL PATRIMONIO dell'Associazione è costituito da contributi, sovvenzioni, lasciti per scopi attinenti le sue finalità, da donazioni e lasciti testamentari, da contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche documentate attività o progetti.

Articolo 15 – ATTIVITÀ SECONDARIE

L'Associazione potrà esclusivamente a scopo di autofinanziamento, per perseguire le finalità specifiche di cui all'articolo 5 del presente Statuto, senza alcun fine di lucro, esercitare occasionalmente attività marginali, quali, pesche di beneficenza, banchini, spettacoli, concerti, vendita (di fiori, piante, frutta, dipinti e oggetti artigianali realizzati da detenuti o dai Soci). Potrà anche organizzare tombole, concorsi, gare, questue, vendite all'asta, ecc.

TITOLO 7 – IL BILANCIO

Articolo 16 – BILANCIO

L'anno sociale e finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le voci di spesa in entrata e in uscita, anche raggruppate per categorie. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono elaborati dal Tesoriere e redatti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – APPROVAZIONE DEI BILANCI

I bilanci, consuntivo e preventivo, sono approvati dall'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.

TITOLO 8 – LE CONVENZIONI

Articolo 18 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La convenzione viene stipulata dal Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO 9 – PROTOCOLLI D'INTESA

Articolo 19 – DISTACCAMENTI OPERATIVI

Possono essere attivati distaccamenti operativi qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da 1/3 dei Soci. L'attività di tali centri sarà regolata da protocolli d'intesa che stabiliscono modalità operative, campo d'intervento, modalità di finanziamento e garantiscono il rispetto del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo vigila sul buon funzionamento di tutte le attività dei distaccamenti operativi, le approva e le coordina.

TITOLO 10 – LA RESPONSABILITÀ

Articolo 20 – RESPONSABILITÀ

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO 11 – RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Articolo 21 - COLLABORAZIONI

L'Associazione collabora con altri soggetti privati e con Enti Pubblici per la realizzazione delle finalità del presente Statuto.

TITOLO 12 – RISERVATEZZA

Articolo 22 – PRIVACY

I Soci sono tenuti alla riservatezza nella diffusione di notizie inerenti lo svolgimento delle attività sociali e non possono usare il nome dell'Associazione per iniziative non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo. Il trattamento dei dati sensibili delle persone assistite e degli operatori è soggetto alle norme vigenti, in particolar modo quando si tratti di dati idonei a rivelare l'origine etnica e razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, morali, nonché dati personali idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale. Per quanto riguarda la situazione giuridica e lo stato di detenzione degli assistiti, dovendone fare menzione nel corso della normale attività assistenziale, i Soci sono tenuti a richiedere il consenso in forma orale o scritta.

TITOLO 13 – NORME RESIDUALI

Articolo 23

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione, inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci, quando lo riterrà opportuno.

Articolo 24

I regolamenti interni emessi dagli organi competenti nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i Soci anche se dissenzienti.

Articolo 25

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di Associazioni previste dal Codice Civile, dalle Leggi Nazionali e dalle Leggi Regionali.

Si richiede l'esenzione ai sensi della legge 266 – 1991

Addì, 18 luglio 2013

Il Presidente




A.V.P.
Associazione Volontariato Penitenziario onlus
Via delle Ruote, 22/R
Casella Postale 18276 - 50129 Firenze
Tel. / Fax 055 470412
C.F. 94039720480

Il Segretario



A.V.P.
Associazione Volontariato Penitenziario onlus
Via delle Ruote, 22/R
Casella Postale 18276 - 50129 Firenze
Tel. / Fax 055 470412
C.F. 94039720480



Agenzia delle Entrate
 DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
 UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
 ATTO REGISTRATO IL 05 AGO, 2013
 N. 15004 ESATTI EURO 0,00
 IL DIRETTORE



A.V.P.
 Associazione Volontariato Penitenziario delle
 Via delle Ruote, 22/R
 Casella Postale 18378 - 50130 Firenze
 Tel/Fax 055 470475
 C.F. 04038750480